



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ISTITUTO COMPRENSIVO 20 BOLOGNA

La valutazione e la certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione

1. La valutazione nella Scuola del Primo Ciclo (Nota Miur 1865 del 10/10/2017)

Il Quadro Normativo

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato **modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti** per le alunne e gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, di svolgimento dell'esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione e di rilascio della Certificazione delle Competenze, modifiche **che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18.**

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la **VALUTAZIONE** ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.**

La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** è riferita a ciascuna delle **discipline** di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) **e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"**. La valutazione viene **espressa con voto in decimi** e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado **la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.** Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono **inseriti nel PTOF e resi pubblici**, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

In particolare, **considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti:**

- **esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.)**

- **definisce, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.**

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) **viene espressa, per tutto il Primo Ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità** approvato dall'istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.** Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Primo Grado

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.** Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline** e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

DEROGHE MOTIVATE e STRAORDINARIE

Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data..... i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente (più della metà) delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentati motivi di famiglia;
4. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche))

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la **non ammissione** dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (All.1a/1b)

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). I modelli, adottati con provvedimento del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La Certificazione delle Competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello

raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per Italiano e Matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della Lingua Inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (AII.2)

Il DPR n. 235/ 2007, integrato dal **DPR 24 giugno 1998, n. 249**, introduce il Patto di Corresponsabilità Educativa. Tale patto è uno strumento normativo finalizzato a definire e a rendere trasparente compiti e doveri attribuibili ad ogni soggetto della comunità scolastica, in ragione del ruolo che ricopre. Ribadisce che il compito della scuola non è solo quello di trasmettere competenze, ma anche valori di convivenza civile.

Tale Patto viene consegnato agli alunni iscritti alla classe Prima all'inizio dell'A.S. e ha durata quinquennale per la Scuola Primaria e triennale per la Scuola Secondaria. Dovrà essere sottoscritto e riconsegnato al docente Coordinatore entro la settimana successiva alla consegna. Il documento è reperibile anche sul Sito della Scuola.

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l'obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli studenti ed i genitori – per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell'istituzione scolastica. Il presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali.